

Problematiche socio-giuridiche dell'integrazione sociale dei disabili nell'ambito educativo e nell'ambito occupazionale

di Luigi D'Angelo

a. *Diritti fondamentali e persone disabili*

Il riconoscimento dei diritti fondamentali alle persone portatrici di handicap può essere visto come una conquista sociale alquanto recente e per questo forse non ancora completamente radicata nella cultura e condivisa da tutti i cittadini.

In questo campo, dal punto di vista giuridico, vi sono stati recenti importanti provvedimenti normativi (per tutti si veda la legge quadro n. 104/92 che abbraccia vari settori del sociale: scuola, famiglia, lavoro, sanità, e che asserisce principi tutto sommato innovativi), ma bisogna purtroppo riconoscere che allo stato attuale ancora persistono incongruenze e difficoltà pratiche nell'applicazione delle norme stesse.

Ritengo utile in via preliminare presentare alcuni brevi cenni alla teoria dei diritti fondamentali dell'uomo come base della cultura dell'integrazione sociale dei disabili, che trova applicazione sia in ambito educativo-scolastico che nel campo dell'inserimento nel mondo del lavoro.

* * *

Esistono termini diversi che vengono utilizzati per esprimere il concetto di diritti umani: diritti naturali, diritti pubblici soggettivi, libertà pubbliche, diritti morali, diritti fondamentali, individuali, del cittadino. Nessuno di questi termini è espressione pura di una scelta linguistica; al contrario tutti rivelano connes-

* *Presentato dall'Istituto di Sociologia.*

sioni culturali e significati derivati da un determinato contesto storico, da specifici interessi, da ideologie e posizioni scientifiche di fondo.

Non vi è dubbio che il termine più comune che tutti gli uomini comprendono è quello di «diritti umani», e se cerchiamo di analizzare il significato attribuitogli da coloro che lo utilizzano, vedremo che esso esprime almeno due diversi concetti. Da un lato si riferisce ad una forte pretesa morale che deve essere rispettata per rendere possibile una vita umana degna, dall'altro viene utilizzato per identificare un sistema di diritto positivo.

Tale diverso uso del termine «diritti umani» sta a significare due aspetti che nella storia del pensiero giuridico hanno espresso uno scontro permanente: il punto di vista giusnaturalistico e quello positivistico.

Inquadrare il problema dal punto di vista della comprensione dei diritti fondamentali presenta la prerogativa di superare il riduzionismo legato alle suddette correnti di pensiero ed implica l'esistenza di una attività intellettuale che porta all'integrazione tra la filosofia dei diritti e il diritto positivo; rappresenta un punto di incontro tra morale e diritto, una relazione determinata dal fatto che i diritti posseggono una radice morale che si esplica attraverso il loro fondamento, ma non sono tali se non fanno parte dell'ordinamento e non possono essere in tal modo efficaci nella vita sociale, realizzando la funzione che li giustifica¹.

I diritti fondamentali sono quindi una pretesa giustificata moralmente, sono incorporabili in una norma del sistema giuridico e, essendo una realtà sociale, sono quindi condizionabili da fattori extragiuridici quali l'economia, la cultura, etc.

Il progressivo sviluppo dei diritti umani secondo questi processi che si affermano in particolare nella società contempo-

¹ Cfr. G. Peces Barba, *Teoria dei diritti fondamentali*, Milano 1993.

In questa relazione tra diritto e morale, ossia nella positivizzazione della morale, l'autore sostiene che non è possibile ignorare il ruolo del potere politico. Infatti, attraverso la comunicazione tra i cittadini, tra le istituzioni e i gruppi di pressione, si genera un consenso sui valori. Questo processo culmina in una deliberazione cosciente che si cristallizza in una cultura politica di quel tipo specifico di potere che si trasmette alle generazioni future attraverso l'insegnamento e gli altri mezzi di socializzazione.

ranea offre l'opportunità di aprire una riflessione che riguarda una contraddizione in essi insita. «Più la loro sfera si allarga e si specifica, più frequenti sono le occasioni di conflitto tra i diritti stessi e tra coloro che li rivendicano»².

Secondo questa osservazione dunque la sfera dei diritti umani rischia di andare incontro ad un futuro dagli esiti sempre più incerti, piuttosto che fornire punti di riferimento sicuri e credibili.

In un mondo che è ormai «villaggio globale» ciascuno ha diritto alla propria individualità che inevitabilmente si scontra con la individualità altrui. Diventa arduo stabilire il modo in cui risolvere i diversi conflitti³.

Relativamente alla teoria dei diritti fondamentali, la libertà rappresenta il valore che per primo gli uomini hanno sentito l'esigenza di garantire e garantirsi. In virtù della libertà si affermano i diritti attinenti alla persona come il diritto alla vita, al pensiero, all'espressione; poi quelli legati alla promozione ed al soddisfacimento delle necessità come i diritti economici, sociali e culturali, il diritto alla sicurezza sociale, alla istruzione; infine quelli delegati alla partecipazione alle decisioni politiche secondo la libera coscienza.

La libertà può essere definita come una condizione imprescindibile per l'agire dell'uomo nella vita sociale e da qui si dedurrà l'aggancio della teoria dei diritti fondamentali con il mondo dell'handicap. Dalla teoria dei diritti fondamentali deriva infatti che, astrattamente, tutti gli esseri umani sono meritevoli del soddisfacimento delle necessità fondamentali e questa affermazione ci porta a rivolgere l'attenzione a quella categoria di cittadini per i quali, a causa di ostacoli di vario tipo, tali necessità restano insoddisfatte.

Questa situazione non comporta il fallimento della libertà universale né la sua dequalificazione, bensì dà rilevanza alle cir-

² Cfr. V. Ferrari, *Giustizia e diritti umani*, Milano 1995, p. 37.

³ Secondo G. Peces Barba la soluzione può trovarsi all'interno dello Stato democratico e nel suo ordinamento giuridico; secondo V. Ferrari invece le comunità sovranazionali parziali come il Consiglio d'Europa o la Comunità Europea possono diventare punti di riferimento ottimali per quanto attiene la protezione e la promozione dei diritti fondamentali.

costanze sociali ed economiche che possono costituire una barriera alla libertà stessa.

Si ribadisce così la dignità della persona umana in sé a prescindere dalla condizione fisica, relazionale, economica, etc.

b. *La legge 104/92*

La legge quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate risale al febbraio del 1992. In essa il legislatore afferma che la Repubblica «garantisce il pieno rispetto della dignità..., del portatore di handicap,... ne promuove la piena integrazione..., previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana..., persegue il recupero funzionale e sociale delle persone affette da minorazioni..., predispone interventi volti a superare stati di emarginazione ed esclusione sociale...». Questa legge quindi non si ferma ad un approccio di tipo assistenziale, ma si pone nell'ottica della integrazione, anche attraverso interventi preventivi e di cura.

Dall'emanazione della legge ad oggi sono state evidenziate sia da parte degli specialisti del settore che da parte degli utenti stessi alcune incongruenze, limiti ed insufficienze riguardo i principi in essa contenuti che hanno prodotto disservizi piuttosto che benefici.

Per esempio, le ipotesi di intervento enunciate sono sistematicamente sottoposte a vincoli di bilancio altamente restrittivi che spesso bloccano l'attuazione di qualsiasi iniziativa; inoltre, spesso non sono chiare e ben definite le competenze delle varie amministrazioni coinvolte, problema che causa come minimo uno stallo dei provvedimenti attuativi; infine per alcuni articoli della legge è stata necessaria l'emanazione di disciplina transitoria a causa dell'insorgere di interpretazioni contrastanti.

Al di là dell'insorgenza di problemi attinenti la sua concreta applicabilità, la legge 104/92 risulta caratterizzata da enunciazioni di principi moderni e di ampio respiro; da una definizione della persona portatrice di handicap che pone l'accento sugli aspetti dell'emarginazione e dello svantaggio sociale quali risultati della causa invalidante (e non sulla causa in sé); dal tentativo di occuparsi dei vari aspetti coinvolti nella problematica

(scuola, lavoro, informazione, barriere architettoniche, salute, etc.).

La legge quadro si compone in totale di 44 articoli: i primi 5 artt. sono relativi alla definizione della persona handicappata e delle modalità del suo riconoscimento, nonché alla enunciazione di alcuni principi generali indirizzati alle Regioni, ivi comprese quelle a Statuto Speciale; gli artt. 6, 7, 8 riguardano rispettivamente i principi in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, integrazione sociale; gli artt. 9, 10, 11 riguardano l'aiuto personale, l'assistenza sociale e sanitaria per le persone handicappate in situazione di gravità, gli artt. dal 12 al 16 trattano dell'integrazione scolastica, dal 17 al 22 della formazione professionale e dell'inserimento lavorativo, dal 23 al 29 delle barriere architettoniche e della mobilità in genere, dal 30 al 37 delle agevolazioni di diversa natura, economiche, lavorative e personali; gli artt. 38-44 prevedono, tra l'altro, la costituzione di una Commissione Nazionale.

c. Istruzione ed integrazione scolastica dei disabili

L'istruzione per i bambini portatori di handicap nella scuola dell'obbligo è prevista dalla legge 118/71. È sancita inoltre, dalla legge 517/77: «la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati (...) Devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno». La legge 104/92 oltre a riaffermare il diritto allo studio delle persone con handicap ed alla loro integrazione sia nelle scuole di ogni ordine e grado che nelle Università, prevede anche altri interventi. Gli artt. 8-10 fanno espressamente salvo il principio per cui i minori debbono adempiere l'obbligo scolastico secondo i criteri della legge che sono quelli dell'integrazione nelle classi comuni nelle scuole della loro residenza e, nei casi di impossibilità di vivere in famiglia, l'obbligo per le autorità di attivarsi per le adozioni e gli affidi familiari prima di dover ricorrere a forme di istituzionalizzazione. Le norme relative all'integrazione scolastica garantiscono il diritto alla frequenza dagli asili nido alle scuole superiori, all'orientamento scolastico ed alla continuità educativa tra

i diversi gradi di scuola, recependo pienamente i principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87.

Viene inoltre garantito il coordinamento dei servizi territoriali con quelli degli organi periferici delle diverse amministrazioni statali, non solo in campo scolastico ma anche extra scolastico, attraverso il ricorso agli accordi di programma, intese previste dall'art. 27 della legge 142/90 sulle autonomie locali (artt. 5, 13, 16, 39, 40 ex L. 104/92).

Gli interventi scolastici e quelli di formazione professionale debbono essere sostenuti da una diagnosi funzionale, da un profilo dinamico delle potenzialità e da un piano educativo-socio-riabilitativo individualizzato: documenti redatti d'intesa tra gli operatori scolastici e socio sanitari (artt. 12/17 L. 104/92).

La legge quadro prevede inoltre la dotazione alle scuole ed alle Università di sussidi ed attrezzature tecniche, l'utilizzazione nelle Università di interpreti per facilitare la frequenza e l'apprendimento a studenti non udenti e, recependo quanto stabilito nella sentenza Corte Cost. n. 215/87 e con la successiva circolare ministeriale P.I. n. 262 del 22.09.88, estende anche nelle scuole secondarie superiori le principali regole vigenti per la scuola dell'obbligo in materia di integrazione dei portatori di handicap. Viene prevista l'assegnazione di personale di sostegno specializzato secondo quanto già esistente nella scuola media inferiore, viene disciplinato lo svolgimento dei programmi e delle prove di esame, viene stabilito che a studenti con disabilità siano consentite prove di esame equipollenti e tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte, nonché la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione e l'utilizzazione di ausili necessari.

Nella citata sentenza n. 215/87 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il 3° comma dell'art. 20 della L. 118/71 nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevedeva che «sarà facilitata la frequenza», disponendo invece: «sarà assicurata la frequenza nelle scuole medie superiori».

In particolare, se in precedenza il Preside poteva rifiutare l'iscrizione di un alunno portatore di handicap, oggi questo può avvenire solo in caso esista un parere negativo espresso dalla USL per la frequenza di istituti di istruzione tecnica, professionale ed artistica.

La reale portata innovativa consiste nel fatto che gli alunni

con handicap non possono essere considerati irrecuperabili, che l'integrazione giova non solo ai fini della socializzazione, ma anche dell'apprendimento e che una sua artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorenti lo sviluppo della personalità, può comportare rischi di arresto di questi, quando non di regressione.

Inoltre l'art. 24 della Costituzione, nel sancire che la scuola è aperta a tutti, si rivolge chiaramente anche agli alunni con handicap non solo fisico ma anche psichico.

A tale proposito, il principio secondo il quale ai «capaci e meritevoli» è garantito il diritto all'istruzione, pur essendo espressamente rivolto ad agevolazioni di carattere economico, non esclude l'approntamento di strumenti che «rimuovano gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona» (artt. 2 e 3 Costituzione).

Uno di tali strumenti per alunni con handicap è rappresentato proprio dall'integrazione scolastica.

Per questi soggetti capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione.

In tale ottica non può essere rifiutata l'iscrizione e/o la frequenza in modo aprioristico neppure ad alunni con handicap grave o gravissimo di qualunque natura; impedimenti alla loro frequenza devono valutarsi esclusivamente in riferimento all'interesse del disabile e non a quello ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica, misurati su entrambi i parametri dell'apprendimento e dell'inserimento e non solo sul primo, concretamente verificati sulla base di già predisposte strutture di sostegno, senza cioè che la loro permanenza o meno nell'ambiente scolastico possa essere imputata alla carenza di queste.

Ne consegue che l'effettività del diritto allo studio degli alunni con handicap fisico, psichico o sensoriale si evidenzia con la doverosità delle misure di integrazione e di sostegno idonee a consentire ai portatori di handicap la frequenza anche presso gli istituti di istruzione superiore. Risulta così possibile dimostrare che non con il sacrificio del diritto ma attraverso la realizzazione di idonei strumenti può aver luogo la composizione tra la fruizione di tale diritto e l'esigenza di funzionalità del servizio scolastico.

Alla luce degli enunciati contenuti nella sentenza della Corte

Costituzionale n. 215/87 si evidenzia come sia sempre più necessaria la promozione di collaborazioni e di intese tra scuola, USL ed enti locali, al fine di raggiungere una razionale integrazione scolastica anche negli istituti di secondo grado.

In conseguenza sono purtroppo da registrarsi svariati problemi di carattere attuativo. Le difficoltà maggiori riguardano l'organizzazione dei rapporti con le USL (che, dipendendo da una amministrazione diversa sono tenute a seguire indicazioni non sempre coordinate con quelle del Ministero della Pubblica Istruzione), l'assunzione di personale specializzato, l'acquisizione di sussidi didattici, l'abbattimento delle barriere architettoniche oltre che i problemi inerenti la formazione delle classi. Con l'incremento di alunni disabili iscritti alle scuole superiori viene ad evidenziarsi un particolare concentrazione negli istituti professionali e d'arte tale da comportare l'inserimento di più di un soggetto disabile nella stessa classe.

L'attività di programmazione vede sintetizzate le linee del progetto educativo nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Questo rappresenta il documento fondamentale, che deve essere formulato annualmente, con cui vengono individuati gli obiettivi didattici che si vogliono/devono perseguire in relazione al soggetto disabile.

Un PEI correttamente progettato diventa il documento cui far riferimento nel lavoro di tutti i giorni e deve quindi essere costruito tenendo conto delle esigenze e particolarità dell'alunno, cominciando dalla rilevazione della situazione di partenza, effettuando una raccolta di dati anagrafici e familiari del soggetto ai quali aggiungere la documentazione clinica, l'anamnesi scolastica, i profili prodotti dagli operatori USL, il Piano Dinamico Funzionale degli anni precedenti, etc.

Tenuto conto che i programmi delle scuole secondarie superiori sono fortemente tipizzati e tendono al conseguimento di un titolo avente valore legale, l'integrazione scolastica di alunni portatori di handicap non può limitarsi alla semplice «socializzazione», ma deve garantire livelli di apprendimento rapportabili a quelli di tutti gli alunni della classe. Conseguentemente gli alunni disabili non devono essere dispensati da alcuna parte dei programmi, salvo che si renda necessario far loro svolgere attività equipollenti.

Nei Piani Educativi Individualizzati, in considerazione delle

specifiche difficoltà legate all'handicap, si possono stabilire particolari accorgimenti didattici per certe discipline, nonché attività integrative e di sostegno anche eventualmente in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

Si possono inoltre stabilire prove di verifica differenziate e favorire l'uso di particolari sussidi didattici.

Infine, almeno nell'arco del primo biennio delle scuole superiori, gli alunni con handicap psicofisico, tenuto conto delle loro potenzialità, possono svolgere programmi semplificati e differenziati rispetto a quelli dei loro colleghi, concordati nell'ambito del consiglio di classe.

La compresenza dell'insegnante di sostegno nelle varie discipline in genere viene stabilita sentendo il parere di tutta l'équipe degli insegnanti, in considerazione delle reali necessità degli alunni.

Spesso accade che, essendo le ore disponibili piuttosto esigue, si procede integrandole con la presenza di un assistente per la autonomia e la comunicazione personale, assegnato dagli enti locali su segnalazione della USL ed in seguito ad una richiesta avanzata dalla famiglia.

Gli assistenti non devono comunque intervenire in ambito didattico ma solo in merito alla autonomia e comunicazione personali del disabile.

Spesso nella scuola vengono raggiunti risultati apprezzabili sotto il profilo della integrazione solo se si incontrano insegnanti disponibili, mentre appare oramai inevitabile che il Ministero della Pubblica Istruzione si preoccupi di curare in modo sistematico la formazione dei docenti, chiarendone i compiti e le relative competenze in questo settore.

In mancanza di disponibilità e di formazione degli insegnanti viene meno il progetto di educazione-integrazione dell'alunno con handicap, che si riduce solo a semplici tentativi di inserimento che vengono delegati ad un insegnante di sostegno più o meno sprovveduto.

In generale bisogna riconoscere che il mondo dell'handicap è un mondo ancora tutto da scoprire, una realtà che resta sommersa da pregiudizi ed ignoranza.

Nell'ambito handicap/scuola non è ancora di comune dominio il fatto che la frequenza degli alunni deve essere assicurata nelle scuole di ogni ordine e grado; che possono essere pre-

viste prove d'esame equipollenti; che l'insegnante di sostegno è contitolare di cattedra e che deve essere presente anche nelle scuole superiori.

Ciò che comunemente viene più spesso ignorato è il fatto che con il termine handicap si fa riferimento ad una categoria di persone che, proprio per la loro peculiarità, possiedono tutte una distinta individualità e caratterizzazione.

L'integrazione dei portatori di handicap può costituire un obiettivo ambizioso che presuppone la risoluzione di problemi complessi, ma possibile da raggiungere. Sicuramente l'impegno della scuola in questa direzione sarebbe comunque vano se rimanesse uno sforzo isolato dagli altri settori della società. Difatti, la vera integrazione non può che corrispondere ad un valore culturale, diffuso e condiviso dalla maggioranza della popolazione, parte caratterizzante di una organizzazione sociale oltre che patrimonio morale di ogni individuo.

d. Diritto al lavoro e persone disabili

È possibile definire in senso generalizzato l'invalidità come una menomazione fisica o mentale che limita sostanzialmente una, o più di una, delle maggiori attività vitali di un individuo. Tale definizione utilizza una terminologia che rimanda a concetti che possono apparire indubbiamente alquanto vaghi; ma qualunque tentativo al riguardo non manca di presentare una sorta di incompletezza, limite che rimane legato alla necessità di successive e ulteriori specificazioni affinché la «vaghezza» venga superata mediante convenzioni sociali relative al tipo di calcolo da effettuarsi per definire le menomazioni dell'individuo portatore di handicap.

Le persone disabili in società moderne avanzate posseggono un diritto di natura economica che è il diritto al lavoro.

Se pensiamo in generale ai diritti come a delle potenziali rivendicazioni di qualcuno su qualcosa con caratteristiche di natura morale o di natura legale, il diritto al lavoro delle persone disabili potrà a ragione essere ritenuto un diritto morale in quanto giustificato da richiami di natura morale.

Tale diritto morale non presenta prerogativa di assolutezza, ossia non è un diritto assoluto poiché annullabile da altri diritti

o da considerazioni di opportunità e fattibilità, ad esempio economica; è invece un diritto morale concernente argomenti economici di tale portata e rilievo da evidenziare l'esigenza di una sua protezione di tipo legislativo.

I disabili hanno il diritto morale di lavorare, ma è necessario indicare chi deve farsi carico di costituire e favorire tale obbligo morale.

Naturalmente, in senso generico, è la società nel suo complesso a doversi fare carico di tale obbligo.

Per tradurre l'affermazione in un atto pratico, gli obblighi specifici che scaturiscono dal diritto in questione dovranno ricadere sia sugli apparati pubblici governativi dello Stato che sui datori di lavoro privati.

Il diritto al lavoro è il diritto a partecipare in qualità di membro attivo ai processi produttivi della società, è il diritto a guadagnare il benessere economico.

Non consiste dunque nel ricevere una entrata economica o una risorsa tale da consentire all'individuo un certo grado di assistenza; le persone disabili hanno diritto ad accedere con la propria opera e le proprie capacità professionali a delle risorse economiche necessarie per raggiungere un livello minimale di benessere.

Il diritto al benessere dei disabili può essere riferito a varie accreditate teorie filosofiche: alla teoria della giustizia di J. Rawls, che tende a considerare gli individui disabili come un gruppo di svantaggiati sociali; alla teoria dello stato di benessere, che attribuisce un diritto minimo di base a tutti i cittadini; alle teorie egualitarie; a quelle teorie che affermano l'esigenza del soddisfacimento dei bisogni di base attraverso la distribuzione e la redistribuzione del rendimento economico della società.

Recentemente J. Rawls ha tentato di stabilire dal suo punto di vista che cosa è propriamente il «liberalismo politico», ponendo tale questione al centro del suo recente saggio «Political Liberalism, New York, Columbia U. Press 1993, che è apparso più di venti anni dopo il noto saggio «Una teoria della giustizia» (1971), ed è stato tradotto in italiano nel 1994 da S. Veca per i tipi delle Edizioni di Comunità. Qui le idee di fondo di «Una teoria della giustizia» non vengono abbandonate dall'autore: contratto originario o scelta sotto «velo di ignoranza»; «costrutti-

vismo politico»; istituzioni come oggetto di una teoria della giustizia («struttura di base»); ordine prioritario delle libertà fondamentali.

L'idea innovativa è piuttosto costituita dalla intuizione che si possa far riferimento ad una teoria «politica» della giustizia, in grado di rappresentare il motivo e lo scopo di un «consenso per intersezione».

In questo senso i valori di libertà ed uguaglianza rappresentano il punto di partenza per la creazione di una nuova ricchezza, frutto di una massimizzazione economica del reddito legata al cosiddetto «principio di differenza».

Dunque una possibile convergenza per intersezione di una pluralità di concezioni filosofico-morali sostanzialmente non compatibili conduce a concludere che il nuovo «liberalismo politico» non potrà oggi contraddistinguere una riproposizione di quei diritti individuali perseguiti in un passato anche recente – fino all'ultimo modello di Welfare – ma segnerà la rivendicazione dei nuovi diritti individuali in via di affermazione nelle attuali società industriali evolute⁴.

In sostanza, dal momento che la questione posta non è nei termini di un «obbligo» all'attività lavorativa nei confronti dei disabili, si può semplicemente affermare che le persone disabili che volessero lavorare dovrebbero essere fornite di speciali opportunità per farlo.

Il diritto al lavoro fonda su alcuni principi di sostanziale rilievo: A) il diritto di non discriminazione in impieghi e promozioni; B) il diritto di ottenere mezzi anche formativi e condizioni che diano l'opportunità di superare i propri handicaps al fine di essere qualificati per gli impieghi desiderati; C) il diritto di poter creare con investimenti sociali e dei datori di lavoro lavori accessibili alle diverse persone con invalidità; D) il diritto ad una

⁴ A riguardo si veda, oltre ai già citati volumi di J. Rawls: R. Boudon, *Le juste et le vrai*, Parigi, Fayard 1995; AA.VV., «Simposium on J. Rawls», in *Ethics*, vol. 105, n. 1, ottobre 1994, University of Chicago Press; J. Habermas, «Reconciliation through the public use of Reason: remarks on J. Rawls's Political liberalism», in «The Journal of Philosophy», vol. xcii, n. 3, marzo 1995; J. Rawls, «Replay to Habermas», in «The Journal of Philosophy», vol. xcii, n. 3, marzo 1995.

minima «azione affermativa» (o «diritto preferenziale») in una competizione con altri individui ugualmente qualificati, quest'ultimo senz'altro il più controverso.

È opportuno affrontare un ulteriore livello di specificazione che nasce dal seguente interrogativo: perché è necessario considerare il lavoro come un diritto per i disabili e non semplicemente come uno scopo sociale moralmente significativo?

Per definizione la disabilità è un sostanziale danneggiamento di una attività vitale prioritaria: vista, udito, voce, movimento.

Gli individui disabili sono considerati tra i più svantaggiati nella scala sociale delle società moderne e ciò perché gli effetti della disabilità condizionano il benessere sociale e la prosperità di vita delle persone che ne sono colpite.

L'invalidità delle persone disabili oltre che essere una condizione permanente rappresenta spesso una situazione in espansione, nel senso che produce effetti che non si limitano alla sfera personale, ma che si estendono a danneggiare altre importanti sfere, da quella relativa alla vita familiare a quella della vita sociale, ricreativa, economica, professionale e così via.

Un punto di fondamentale importanza per ogni individuo è rappresentato dal rispetto di sé⁵.

Posto che il rispetto personale dipende anche da alcune caratteristiche – ad esempio lo standard economico – che in una società avanzata risultano strettamente correlate all'attività lavorativa, al successo professionale, alla capacità di guadagno, inducendo giudizi di valore sociale e ponendo in relazione lavoro e carriera con la concezione di se stessi e del proprio valore personale, ne deriva con facilità che gli individui disabili, proprio per le caratteristiche di espansività ad altre sfere, sono molto condizionati e svantaggiati nel ricevere rispetto per la propria persona, un bene di fondamentale importanza⁶.

Dunque, considerazioni legate ai principi della giustizia di-

⁵ Al riguardo ritengo possibile far riferimento a quanto sostiene lo stesso J. Rawls nell'attribuire al rispetto personale valore di bene di primaria necessità. Cfr. J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, cit.

⁶ Molti disabili non attribuiscono la giusta importanza al rispetto della propria persona perché sono portati a dare poco valore in generale alla propria importanza sociale ed alla propria vita.

tributiva, producono sostegno alla tesi della assegnazione del diritto di lavorare alle persone disabili⁷.

* * *

Nella nostra società la realtà delle persone disabili spesso non viene considerata nella maniera opportuna e determinante, ciò per scarsa informazione o per la presenza di forme di «avversione» e noncuranza, a cui bisogna aggiungere un assetto legislativo-istituzionale alquanto instabile, la presenza di barriera architettoniche e soprattutto, in tema di inserimento lavorativo, la mancanza di consapevolezza relativamente alle possibilità operative delle persone disabili.

Proprio in ambito occupazionale negli ultimi anni si è intensificato il ricorso alle tecnologie informatiche e telematiche per il superamento di situazioni di disabilità. Difatti, l'introduzione delle nuove tecnologie ha portato sostanziali cambiamenti in tutti i settori economici ed in molte professioni e mestieri.

Affinché l'inserimento lavorativo di un disabile possa essere facilitato occorre che si verifichino alcune condizioni: la presenza di una diffusa capacità di orientamento, di progetti formativi collegati alle richieste di mercato, la creazione di strutture in grado di favorire l'inserimento del disabile che operino sia nel campo della domanda che in quello dell'offerta.

Il soggetto disabile è stato quasi sempre considerato dal punto di vista sociale come una persona da assistere, considerazione a cui si affianca in modo approssimativo l'idea del disabile come della persona a cui fornire una certa situazione ambientale e degli strumenti per operare che gli consentano di migliorare le proprie capacità. Attualmente l'inserimento lavorativo dei disabili avviene attraverso il collocamento obbligatorio che, purtroppo, non riesce a soddisfare tutte le esigenze.

Per poter facilitare il disabile nello svolgimento di attività lavorative sia per lui che per l'azienda che decide di assumerlo è necessario prendere in considerazione vari elementi: la formazione professionale, la necessità di una modifica ambientale dei luoghi di lavoro, l'opportunità di realizzare adeguati «ausili».

Da qui l'esigenza di intervenire sia sul fronte della rimozione

⁷ Cfr. C. Gooding, *Disabling laws, enabling acts*, London, Pluto Press 1994.

degli ostacoli di natura architettonica, tecnologica e culturale, sia attraverso lo sviluppo di interventi specifici riguardanti le situazioni più critiche con l'attuazione di programmi di informazione ed il reperimento di aiuti, con un adattamento dei posti di lavoro tale da permettere all'azienda di potersi avvalere dell'apporto di soggetti con potenzialità lavorative definite rispetto ai compiti lavorativi.

La legge quadro sull'handicap stabilisce che la formazione professionale può avvenire in classi comuni, in luoghi specifici o in corsi prelaborativi.

In Italia l'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro avviene, come detto, attraverso il sistema del collocamento obbligatorio. La legge che regola tale materia è la L. 482/68 che prevede che le aziende private e gli enti pubblici con oltre 36 dipendenti sono tenuti ad assumere un numero di disabili pari al 15% dei propri dipendenti. I disabili da considerare sono quelli con una riduzione delle capacità lavorative superiore al 45%, con esclusione dei lavoratori oltre i 55 anni di età. Questa norma afferma il principio secondo il quale i soggetti portatori di handicap hanno diritto all'inserimento lavorativo e quindi ad un ruolo attivo nella società, tuttavia non mancano segnali che tendono ad affermare atteggiamenti di tipo assistenziale.

Nell'ambiente lavorativo hanno un ruolo fondamentale per i soggetti disabili i cosiddetti «ausili».

Per ausilio bisogna intendere quella particolare apparecchiatura, attrezzatura, accorgimento, che consente alla persona disabile di esplicare una propria autonomia in relazione alle proprie capacità ed esigenze con il contributo dell'ambiente circostante⁸.

La persona disabile può interagire con l'ambiente che lo circonda mediante una serie di azioni; il compito dell'ausilio è di aumentare l'ambito di efficacia di queste azioni. In pratica l'ausilio riceve segnali particolari dalla persona disabile e li trasmette in modo più comprensibile all'ambiente circostante. Ge-

⁸ Cfr. M.G. Giordani (a cura di), *Disabili, tecnologie e mercato del lavoro*, Milano 1995.

Secondo lo standard internazionale ISO, per «ausilio» si intende qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico di produzione specializzata o di comune commercio utilizzato dalla persona disabile per prevenire, compensare o eliminare una menomazione, una disabilità, un handicap.

neralmente l'ausilio consiste in un accesso personalizzato o richiede un intervento più articolato nel caso di chi è in grado di controllare una sola funzione elementare e desidera effettuare funzioni più complesse.

L'ausilio informatico può essere considerato come un ambiente informatico, o un sistema h/ware e/o s/ware per l'interazione tra persona e realtà circostante che viene utilizzato da un soggetto disabile per prevenire, compensare o alleviare una menomazione, una disabilità, un handicap.

Per consentirne la piena accessibilità sono previsti vari interventi esterni o interni allo strumento informatico.

Gli ausili finalizzati a migliorare l'accessibilità ai dispositivi informatici, e quindi in grado di aiutare a superare il diverso tipo di handicap, possono rappresentare strumenti di superamento della disabilità visiva, di problemi di tipo uditivo, di difetti della mobilità, e possono essere utilizzati anche nei casi di handicap di tipo cognitivo e del linguaggio.

e. Il lavoro a distanza

Il lavoro a distanza, più noto come telelavoro, conta attualmente circa centomila utenti in Italia, ma la crescita va avanti a ritmi vertiginosi, fino a raggiungere nel duemila, secondo stime accreditate, più di cinquecentomila operatori che utilizzeranno computer e modem per interagire con i propri uffici da casa o da stazioni periferiche.

Nato e sviluppatosi negli Stati Uniti, dove ha fatto registrare un incremento molto rapido, il telelavoro costituisce un possibile canale di contrapposizione alla disoccupazione.

In Italia sono ancora poche le aziende che hanno adottato questa innovativa tipologia di lavoro, tra esse la Telecom, il Comune di Roma, l'IBM, l'Olivetti e poche altre.

A L'Aquila è sorto di recente il Consorzio Italiano di Telelavoro, una struttura unica in Italia, fortemente voluta dall'Università dell'Aquila, dalla Società Italiana di Telelavoro e dall'Eurobic d'Abruzzo e Molise, che si propone di creare stazioni di lavoro a distanza di notevoli dimensioni con conseguenti considerevoli vantaggi per le aziende interessate.

Esperienza di Telelavoro per Operatore Disabile

Tra il marzo 1993 ed il marzo 1994 Telecom Italia ha partecipato in collaborazione con l'ASPFI (Associazione per lo sviluppo di Progetti Informatici per gli Handicappati in Italia) e la Società Netsiel di Bari, produttrice di componenti e di software specialistici ad una sperimentazione assolutamente innovativa al fine di valutare la possibilità di inserimento di soggetti portatori di handicap nei processi produttivi attraverso il telelavoro. Difatti, proprio il telelavoro viene indicato come l'unica tipologia operativa in grado di consentire un recupero socialmente produttivo di quei soggetti disabili che, per materiale impossibilità fisica, non possono raggiungere quotidianamente la sede di lavoro.

I soggetti coinvolti nell'esperienza sono stati:

- un programmatore diplomato presso la scuola Asphi della Fondazione Don Gnocchi di Milano, disabile motorio con difficoltà di comunicazione verbale, domiciliato a San Severo, Foggia;

- l'ASPFI, l'Associazione che ha promosso l'iniziativa;

- la Telecom Italia, fornitrice di un collegamento diretto, messo a disposizione gratuitamente per tutta la durata della sperimentazione, nell'ambito delle iniziative della allora denominata Telefonia Sociale SIP;

- la Società Netsiel, committente del programmatore e fornitrice del sistema informatico nonché dell'assistenza tecnica necessaria nelle varie fasi dell'esperienza;

- la Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi, supervisore alla formazione del proprio allievo.

L'esperienza, pur nell'evidenziare alcune carenze in ambito economico e legislativo (non esiste difatti una normativa che regoli un rapporto di telelavoro), ha prodotto risultati sicuramente positivi, sia dal punto di vista umano che tecnico ed aziendale, ed ha aperto prospettive nuove non solo per i disabili verso la direzione di una maggiore flessibilità nella organizzazione tecnica e giuridica del rapporto di lavoro in generale.

Progetto Europeo Pilota di Telelavoro per Disabili

A questo Progetto partecipano sei partners europei di varie nazioni, Italia, Irlanda, Finlandia, Grecia, Inghilterra, Scozia, ai quali si aggiunge il Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni di Torino (CSELT) con funzioni di coordinamento. L'obiettivo perseguito è quello di favorire e definire le opportunità di sviluppo e di interconnessione tra vari centri europei specializzati in telelavoro a favore dei disabili per la realizzazione di una sempre maggiore e qualificata integrazione di questi soggetti nel mondo della produzione.

Di conseguenza sono state individuate alcune sedi pilota già attive nel campo del telelavoro, che utilizzano differenti tipi di soluzioni tecnologiche.

Bibliografia

- G. Alpa, *Il diritto dei consumatori*, Laterza-Bari 1995.
AA.VV., *Diritto sessuato?*, «Democrazia e diritto» 2, 1993.
AA.VV., *Economic rights*, «Social Philosophy and Policy», 9, 1, 1992.
AA.VV., *Il welfare italiano*, Roma, Donzelli 1995.
AA.VV., *Reassessing civil rights*, «Social Philosophy and Policy» 8, 2, 1991.
AA.VV., *Simposium on J. Rawls*, «Ethics» 105, 1, 1994.
AA.VV., *Società, norme e valori. Studi in onore di R. Treves*, Milano, Giuffrè 1995.
AA.VV., *Sociologia dei diritti umani*, Milano, Franco Angeli 1989.
P. Barile, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, Il Mulino 1984.
N. Bobbio, *Stato, governo, società*, Torino, Einaudi 1995.
N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi 1990.
R. Boudon, *Le juste et le vrai*, Parigi, Fayard 1995.
P. Bourdieu, *Ragioni pratiche*, Bologna, Il Mulino 1995.
W. Brugger, *The image of the person in the uman right concept*, «Human Rights Quaterly» 18, 3, 1996.
A. Buchman, *Choosing who will be disabled: research tactics and economic strategies*, «Social Philosophy and Policy» 13, 2, 1996.
A. Cassese, *I diritti umani nel mondo contemporaneo*, Roma-Bari, Laterza 1994.
D. Castellano (a cura di), *I diritti umani*, E.S.I., Napoli 1996.
A. Corasaniti, *Protezione costituzionale e protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, «Diritto e società» 4, 1993.
R. Dahrendorf, *La libertà che cambia*, Roma-Bari, Laterza 1994.
R. Dahrendorf, *Quadrare il cerchio*, Roma-Bari, Laterza 1995.
P. Danuvola, F. Monaco, *Diritti umani*, Casale Monf., Piemme 1995.
F.M. De Sanctis, *Stato e diritti*, Roma, Bulzoni 1994.

- P. Donati, I. Colozzi, *La cultura della cittadinanza oltre lo Stato assistenziale*, Roma, Ed. Lavoro 1994.
- Documenti CNEL, *La società dei diritti*, Roma 1992.
- V. Ferrari, *Giustizia e diritti umani*, Milano, Fr. Angeli 1995.
- V. Ferrari, *Note sull'alternativa del diritto contemporaneo*, «Sociologia del Diritto» 1, 1993.
- L. Frey (a cura di), *Lavoro e benessere*, «Quaderni di economia del lavoro» 49 / 50, 1994.
- L.M. Friedman, *Verso una sociologia del diritto transnazionale*, «Sociologia del Diritto» 1, 1993.
- L. Gallino (a cura di), *Disuguaglianze ed equità in Europa*, Roma-Bari, Laterza 1993.
- A. Giasanti, G. Maggioni (a cura di), *I diritti nascosti*, Milano, Raffaello Cortina 1995.
- M.G. Giordani (a cura di), *Disabili, tecnologie e mercato del lavoro*, Milano, Fr. Angeli 1995.
- C. Gooding, *Disabling laws, enabling acts*, London, Pluto Press 1994.
- M. Gomez, *Social economic rights and Human Rights Commissions*, «Human Rights Quaterly» 17, 1, 1995.
- J. Habermas, *Faktizität und Geltung*, Frankfurt, Suhrkamp 1993.
- J. Habermas, *Morale, diritto, politica*, Torino, Einaudi 1992.
- J. Habermas, *Reconciliation through the public use of reason: remarks on J. Rawls's political liberalism*, «The Journal of Philosophy» 3, 1995.
- J. Habermas, *Teoria della morale*, Roma-Bari, Laterza 1994.
- O. Hoffe, *Giustizia politica*, Bologna, Il Mulino 1995.
- N. Luhman, *Stato di diritto e sistema sociale*, Napoli, Guida 1978.
- J.F. Metzl, *Information technology and Human Rights*, «Human Rights Quaterly» 18, 4, 1996.
- G. Peces Barba, *Teoria dei diritti fondamentali*, Milano, Giuffrè, 1993.
- J. Rawls, *Replay to Habermas*, «Journal of Philosophy» 3, 1995.
- J. Rawls, *Political liberalism*, New York, Columbia U. Press, 1993.
- A. Romano (a cura di), *Enunciazione e giustiziabilità dei diritti fondamentali nelle carte costituzionali europee*, Milano, Giuffrè 1994.
- M.R. Saulle (a cura di), *Insegnamento e ricerche sui diritti fondamentali in Italia*, vol. I e vol. II, Napoli, ESI 1990.
- N. Stammers, *A critique of social approaches to Human Rights*, «Human Rights Quaterly» 17, 1, 1995.
- G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Torino, Einaudi 1992.
- D. Zolo (a cura di), *La cittadinanza*, Roma-Bari, Laterza 1994.